

---

**Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale**

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 12 novembre 2024, n. 149  
**Reg. (UE) 2020/1201 - D.lgs. 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866/2022. Prescrizione di misure di eradicazione di 16 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Cassano delle Murge (BA) - Area delimitata a "Xylella fastidiosa sottospecie - multiplex ST26 - Santeramo in Colle"**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE****VISTI**

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario integrata dalla DDS n. 00124 del 03/10/2024.

**VISTI ALTRESÌ**

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*);
- Il Reg. (UE) 2024/2507 del 26 settembre 2024 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1770 per quanto riguarda l'elenco delle specie di piante non esentate dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla *Xylella*;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;
- La DDS N. 29 del 08/04/2024 con oggetto "Individuazione di focolaio di *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex* ST26 in agro di Santeramo in Colle (BA) – Istituzione dell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201";
- La D.G.R. n. 994 del 15/07/2024 che ha istituito il regime di aiuto per sostenere le imprese vivaistiche, proprietari e conduttori di terreni agricoli che estirpano le piante infette da *Xylella* e ha approvato i criteri e la metodologia di stima degli indennizzi.
- La DDS N. 91 del 22/07/2024 avente ad oggetto "Reg. (UE) 2020/1201 – Aggiornamento dell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie -multiplex ST26- Santeramo in Colle ", ai sensi del dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201",

#### PREMESSO CHE

- *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali

- definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
  - La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR - sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante";
  - L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:
    - CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
    - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
    - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito UNIFG;
    - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.
  - In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa* - *X. f. pauca* - *X. f. multiplex*;
  - L'Osservatorio ha incaricato il CNR, laboratorio ufficiale designato e accreditato alla norma ISO17025 per la diagnosi di *X. fastidiosa*, nonché laboratorio Nazionale di Riferimento per *X. fastidiosa* (DM del 24 gennaio 2022), di effettuare, per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie mediante PCR in tempo reale sulla base di Dupas *et al.* 2019 di cui al Reg. (UE) 2024/2507.

#### **PRESO ATTO CHE**

- In agro di Cassano delle Murge (BA) sono state individuate n° 16 (sedici) mandorli infetti a *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*, di cui ai seguenti rapporti di prova del CNR pubblicati sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it):
  - rapporto di prova 126M/2024 del 06/08/2024;
  - rapporto di prova 127M/2024 del 08/08/2024;
  - rapporto di prova 128M/2024 del 08/08/2024;
  - rapporto di prova 133M/2024 del 04/09/2024;
  - rapporto di prova 153M/2024 del 11/10/2024;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Le piante infette ricadono nell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie - *multiplex* ST26- Santeramo in Colle", in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con determina dirigenziale N. 91 del 22/07/2024.

#### **DATO ATTO CHE**

- Nell'area delimitata a "*Xylella fastidiosa* sottospecie -*multiplex* ST26- Santeramo in Colle", si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020, come modificato dal Reg. (UE) 2024/1320;

- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
  - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
  - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
  - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario,
  - d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
  - e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201.

#### **PRESO ATTO**

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

#### **VISTE**

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

#### **RICHIAMATI**

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025" approvato con le DGR n. 1866/2022 e DGR 570/2023, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

#### **RITENUTO DI**

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 16 piante infette di cui ai rapporti di prova: 126M/2024, 127M/2024, 128M/2024, 133M/2024, 153M/2024 del CNR, elencati nell'allegato 1/C al presente provvedimento e pubblicati sul sito [emergenzaxylella.it](http://emergenzaxylella.it), in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli

beneficiari;

- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

### **VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. Di prescrivere nell'agro di Cassano delle Murge (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca ST53 di cui alla Determina n° 18/2024 e, come tale non è soggetto all'applicazione delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/2020 e dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
2. Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Cassano delle Murge (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui agli allegati 1/A, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a. l'estirpazione di n° 16 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *multiplex*;
  - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
  - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
  - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
  - e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
4. Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell'art. 7 del

Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;

5. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
- il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
    - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
    - Portale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it),
    - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio ( [m.cantatore@regione.puglia.it](mailto:m.cantatore@regione.puglia.it) – [fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)) e all'ARIF ( [protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
  - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Cantatore dell'Osservatorio fitosanitario ( [m.cantatore@regione.puglia.it](mailto:m.cantatore@regione.puglia.it)), la tempistica di esecuzione;
  - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
  - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
  - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzata delle piante, informando il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
  - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ Agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da assistenti fitosanitari ARIF.
6. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
- effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus spumarius*, considerato il report dei monitoraggi vettori;
  - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici;
  - distruggere *in loco* tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
7. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
- essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;

8. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
9. Di stabilire che, qualora il proprietario/conducente non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscendo alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
10. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla D.G.R. n. 994 del 15/07/2024. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B, parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it));
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
12. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
  - al Comune di Cassano delle Murge (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conducenti interessati all'estirpazioni;
  - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
  - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) fascie, dall'allegato 1/A composto da 12 (dodici) fascie, dall'allegato 1/B composto da 2 (due) fascie e dall'allegato 1/C composto da 14 (quattordici) fascie, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irriguo e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).



**ALLEGATI INTEGRANTI**

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
allegato_1_completo.pdf - ef4518c62d63b2c077a04547bf9d2d8c24acef87a2526959fdd9938bed85e683

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2024/00152 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria"

Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario

Salvatore Infantino




**REGIONE  
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO**

---

## **ALLEGATO 1/A**

Costituito da n° 11 (undici) ortofoto







Allegato 1A2

Comune: CASSANO DELLE MURGE  
Foglio: 71  
Particelle: 41

**Legenda**  
Punte info-Monitoraggio 2024 sub. multiplex  
Buffer 50m-Monitoraggio 2024 sub. multiplex  
Fogli catastali  
Particelle catastali  
Confini Comunali

In questo documento sono indicate tutte le piante infette sino a individuate nel monitoraggio in corso anche se già estirpate


























## ALLEGATO 1/B

ARIF  
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO  
[protocollo@pec.arifpuglia.it](mailto:protocollo@pec.arifpuglia.it)

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
[fra.palmisano@regione.puglia.it](mailto:fra.palmisano@regione.puglia.it)  
[c.zaza@regione.puglia.it](mailto:c.zaza@regione.puglia.it)  
[m.cantatore@regione.puglia.it](mailto:m.cantatore@regione.puglia.it)

**OGGETTO: Anno 2024 – DDS N. .... DEL ..... COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.**

Con la presente il/la sottoscritto/a ....., nato/a a..... il .....Codice Fiscale..... in qualità di ..... (specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di **procedere all'estirpazione** delle piante di cui alla DDS in oggetto:

- tramite ARIF**
- a proprie cure e spese (abbattimento volontario)**

In caso di **abbattimento volontario**, rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e pertanto si comunica:

- Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del \_\_\_\_\_;
- Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente numero telefonico \_\_\_\_\_ (necessario per definire gli accordi operativi di campo).
- la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con immediatezza all'estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
- Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve essere corrisposto a:

- nome e cognome \_\_\_\_\_
- nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- Codice fiscale \_\_\_\_\_
- residente in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_
- codice IBAN \_\_\_\_\_

(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data \_\_\_\_\_

In Fede, \_\_\_\_\_  
(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_),  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, consapevole che le  
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice  
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici  
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

- Di non essere una "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg 702/2014;
- Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- Di essere \_\_\_\_\_(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto terreni:
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - agro di \_\_\_\_\_ foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_

e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

data

in fede

(1) *Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...*

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it).

## ALLEGATO 1/C

Zona Infetta <i>Xylella Fastidiosa</i> sottospecie <i>multiplex</i> ST26 – PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024										
AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO	
CASSANO DELLE MURGE	1709852	128M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,70053331	40,83231868	71	29	C. COMUNE DI CASSANO MURGE CICIRELLI STEFANO CICIRELLI FRANCESCO SACCHETTI ROSARIA SACCHETTI LUCIA	
CASSANO DELLE MURGE	1709753	128M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,70121322	40,8334	71	35	C. COMUNE DI CASSANO MURGE CICIRELLI STEFANO CICIRELLI FRANCESCO SACCHETTI ROSARIA SACCHETTI LUCIA	
CASSANO DELLE MURGE	1708313	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,695262	40,83033619	71	41	NUZZOLESE MICHELE NUZZOLESE GIUDITTA NUZZOLESE ANNA NATUZZI MADDALENA	
CASSANO DELLE MURGE	1708275	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,69653051	40,83184685	71	76	NUZZOLESE MICHELE NUZZOLESE GIUDITTA NUZZOLESE ANNA NATUZZI MADDALENA	
CASSANO DELLE MURGE	1708271	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,69681788	40,83221139	71	76	NUZZOLESE MICHELE NUZZOLESE GIUDITTA NUZZOLESE ANNA NATUZZI MADDALENA	
CASSANO DELLE MURGE	1707823	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,71582565	40,84403965	72	22	MUSCI FRANCESCO COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	
CASSANO DELLE MURGE	1732304	153M/2024 CNR	11/10/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,72474869	40,84178531	72	29	DIGREGORIO GIUSEPPE COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	



CASSANO DELLE MURGE	1731683	153M/2024 CNR	11/10/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,72696956	40,84193293	72	32	MASIELLO PAOLO MASIELLO ANTONIO MASIELLO GIOVANNA MASIELLO MARIA MASIELLO GIOACCCHINO
CASSANO DELLE MURGE	1708411	126M/2024 CNR	06/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,72186313	40,84642122	72	118	MASIELLO VITO
CASSANO DELLE MURGE	1708094	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,71710014	40,84557237	72	139	CORNACCHIA NICOLA
CASSANO DELLE MURGE	1708084	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,71710573	40,84562535	72	139	
CASSANO DELLE MURGE	1708142	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,71752855	40,84515492	72	209	CHIERICO UMBERTO
CASSANO DELLE MURGE	1710228	133M/2024 CNR	04/09/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,72344202	40,84511448	72	214	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	1710364	133M/2024 CNR	04/09/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,72258683	40,84422886	72	223	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	1709398	128M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,71645092	40,84356387	72	226	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	1709723	127M/2024 CNR	08/08/2024	Mandorlo (Prunus dulcis)	16,77694112	40,84281154	77	116	C- COMUNE DI CASSANO MURGE CAPONIO ANNARITA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1708313)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	71	41	NUZZOLESE MICHELE; NUZZOLESE GIUDITTA; NUZZOLESE ANNA; NATUZZI MADDALENA
CASSANO DELLE MURGE	71	30	NUZZOLESE MICHELE; NUZZOLESE GIUDITTA; NUZZOLESE ANNA; NATUZZI MADDALENA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1708271, 1708275)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	71	76	NUZZOLESE MICHELE, NUZZOLESE GIUDITTA, NUZZOLESE ANNA, NATUZZI MADDALENA
CASSANO DELLE MURGE	71	38	NUZZOLESE MICHELE, NUZZOLESE GIUDITTA, NUZZOLESE ANNA, NATUZZI MADDALENA

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1709852)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	71	43	SACCHETTI ROSARIA, CICIPELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIPELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	71	35	SACCHETTI ROSARIA, CICIPELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIPELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	71	29	SACCHETTI ROSARIA, CICIPELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIPELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	71	28	SACCHETTI ROSARIA, CICIPELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIPELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	71	27	SACCHETTI ROSARIA, CICIPELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIPELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
SANTERA MO IN COLLE	9	275	NUZZOLESE MICHELE, NUZZOLESE GIUDITTA, NUZZOLESE ANNA, NATUZZI MADDALENA
SANTERA MO IN COLLE	9	42	IMMOBILIARE DELLE MURGE S.A.S. DI PETRELLI PASQUALE & C., C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
SANTERA MO IN COLLE	9	358	IMMOBILIARE DELLE MURGE S.A.S. DI PETRELLI PASQUALE & C., C-. COMUNE DI CASSANO MURGE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1709753)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	71	35	SACCHETTI ROSARIA, CICIRELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIRELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	71	28	SACCHETTI ROSARIA, CICIRELLI FRANCESCO, SACCHETTI LUCIA, CICIRELLI STEFANO, C-. COMUNE DI CASSANO MURGE
SANTERA MO IN COLLE	9	42	IMMOBILIARE DELLE MURGE S.A.S. DI PETRELLI PASQUALE & C., C-. COMUNE DI CASSANO MURGE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1732304)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	72	25	DIGREGORIO ROSA, COMUNE DI CASSANO
CASSANO DELLE MURGE	72	1533	DIGREGORIO DOMENICO, PARISI ANTONIA MARIA ANGELA, PARISI FEDERICO ADOLFO BENITO, PARISI DOMENICA VITTORIA, DIGREGORIO MICHELE, DIGREGORIO ANGELA, PARISI CLARA GERMANA ITALA, DIGREGORIO GIUSEPPE FRANCESCO, DIGREGORIO AGATA, DIGREGORIO ANTONIA CARMEN, DIGREGORIO NICOLA VITO ANTONIO
CASSANO DELLE MURGE	72	75	DIGREGORIO DOMENICO, PARISI ANTONIA MARIA ANGELA, PARISI FEDERICO ADOLFO BENITO, PARISI DOMENICA VITTORIA, DIGREGORIO MICHELE, DIGREGORIO ANGELA, PARISI CLARA GERMANA ITALA, DIGREGORIO GIUSEPPE FRANCESCO, DIGREGORIO AGATA, DIGREGORIO ANTONIA CARMEN, DIGREGORIO NICOLA VITO ANTONIO
CASSANO DELLE MURGE	72	360	CAPONIO FRANCESCA VITA MARIA
CASSANO DELLE MURGE	72	55	CAPONIO FRANCESCA VITA MARIA
CASSANO DELLE MURGE	72	49	DI GREGORIO MICHELE, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	29	DIGREGORIO GIUSEPPE, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	307	DIGREGORIO ROSA, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	1539	DIGREGORIO DOMENICO, PARISI ANTONIA MARIA ANGELA, PARISI FEDERICO ADOLFO BENITO, PARISI DOMENICA VITTORIA, DIGREGORIO MICHELE, DIGREGORIO ANGELA, PARISI CLARA GERMANA ITALA, DIGREGORIO GIUSEPPE FRANCESCO, DIGREGORIO AGATA, DIGREGORIO ANTONIA CARMEN, DIGREGORIO NICOLA VITO ANTONIO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTA (Rif. 1731683)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	72	34	GIOVE FIORESE SANTA
CASSANO DELLE MURGE	72	32	MASIELLO PAOLO, MASIELLO ANTONIO, MASIELLO GIOVANNA, MASIELLO MARIA, MASIELLO GIOACCHINO
CASSANO DELLE MURGE	72	31	MUSCI FRANCESCO, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1709723)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	77	67	CAPONIO ANNARITA, DEGREGORIO VITA MARIA, COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	77	66	CAPONIO ANNARITA, DEGREGORIO VITA MARIA, COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	77	121	CAPONIO ANNARITA, COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	77	116	CAPONIO ANNARITA, COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	77	108	CAPONIO ANNARITA, COMUNE DI CASSANO MURGE
SANTERA MO IN COLLE	4	49	CAPONIO ANNARITA
SANTERA MO IN COLLE	4	36	CAPONIO ANNARITA
SANTERA MO IN COLLE	4	25	CAPONIO ANNARITA



ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1707823, 1709398)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	72	22	MUSCI FRANCESCO, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	217	CHIERICO UMBERTO
CASSANO DELLE MURGE	72	343	MUSCI FRANCESCO PAOLO VITO, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	342	MUSCI FRANCESCO PAOLO VITO, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	333	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	70	59	NATALE CATERINA
CASSANO DELLE MURGE	70	358	NATALE CATERINA
CASSANO DELLE MURGE	70	357	NATALE CATERINA
CASSANO DELLE MURGE	72	235	DIGREGORIO NICOLA VITO ANTONIO, DIGREGORIO MICHELE, DIGREGORIO ANTONIA CARMEN, DIGREGORIO ANGELA, PARISI FEDERICO ADOLFO BENI, DIGREGORIO DOMENICO, PARISI ANTONIA MARIA ANGELA, PARISI CLARA GERMANA ITALIA, DIGREGORIO GIUSEPPE FRANCESCO, PARISI DOMENICA VITTORIA, DIGREGORIO AGATA
CASSANO DELLE MURGE	72	234	CHIERICO UMBERTO
CASSANO DELLE MURGE	72	226	CHIERICO VITTORIO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1710364)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	72	214	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	72	212	MICCHETTI DOMENICA, MADDALENA ROSA, MICCHETTI LEONARDO, MICCHETTI MARIA
CASSANO DELLE MURGE	72	317	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	72	223	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	72	222	DIMITA GIOVANNI

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1710228)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	72	329	MASIELLO VITO, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	216	LASSANDRO GAETANA, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	214	CHIERICO VITTORIO
CASSANO DELLE MURGE	72	133	MASIELLO VITO

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1708142, 1708084, 1708094)				
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI	
CASSANO DELLE MURGE	72	209	CHIERICO UMBERTO	
CASSANO DELLE MURGE	72	142	CAPRIULO COSIMO, CAPRIULO VINCENZO, CAPRIULO DOMENICA, CAPRIULO LUCIA, CAPRIULO CANDIDO, CAPRIULO LEONARDO, CAPRIULO ANTONIO	
CASSANO DELLE MURGE	72	140	CHIERICO VITTORIO	
CASSANO DELLE MURGE	72	139	CORNACCCHIA NICOLA	
CASSANO DELLE MURGE	72	138	LARASPATA ELISABETTA, TRAVERSA ELEONORA, TRAVERSA MARTINO, TRAVERSA ALESSANDRA	
CASSANO DELLE MURGE	72	11	GIAMPIETRO ORONZO, GIAMPIETRO ANNA, GIAMPIETRO FRANCESCO, COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE	

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1708411)			
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
CASSANO DELLE MURGE	72	127	LEVA GIOVANNI
CASSANO DELLE MURGE	72	132	CESAREO CATALDO
CASSANO DELLE MURGE	72	283	LOPANE CONCETTA, LOPANE NICOLA, LOPANE MICHELE, LOPANE SANTA, LOPANE ANGELO, C.-. COMUNE DI CASSANO MURGE
CASSANO DELLE MURGE	72	316	CATUCCIAGATA
CASSANO DELLE MURGE	72	118	MASIELLO VITO